

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale DELCC/9/2021 del 04.03.2021
Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (CUP). Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97 conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 " A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

- sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme;

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel quale devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti;
- c) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- d) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- e) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- f) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- g) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera f) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.03.2006;

- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19.07.1994;
- delibera della Giunta Comunale numero 210 del 29.11.2019 con cui sono state deliberate le tariffe della TOSAP permanente per l'anno 2020;
- delibera della Giunta Comunale numero 221 del 13.12.2019 con cui sono state deliberate le tariffe della TOSAP temporanea per l'anno 2020;
- delibera della Giunta Comunale numero 209 del 29.11.2019 con cui sono state deliberate le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per l'anno 2020;
- delibera della Giunta Comunale numero 219 del 13.12.2019 con cui sono state deliberate le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019" il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

VISTA la disposizione contenuta nel comma 846, dell'articolo 1 della legge 160/2019 "Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalita' di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente affidante";

PRESO ATTO della risoluzione del MEF n. 9 del 18.12.2020, con la quale si conferma la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone, ovvero quella collegata all'occupazione di suolo pubblico e quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione del nuovo canone, comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti o comunque è possibile approvare un Regolamento unico ma con tanti capi autonomi;

ATTESO che la gestione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, è affidata in Concessione ad ICA Imposte Comunali Affini S.r.l., Codice Fiscale 02478610583 e Partita IVA 01062951007, con la Scrittura Privata n. 2542 del 06.11.2020;

CONSIDERATO, quindi, che la gestione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, affidato ad ICA Imposte Comunali Affini S.r.l. con la Scrittura Privata n. 2542 del 06.11.2020, può continuare ad essere gestita da ICA Imposte Comunali Affini S.r.l. per la parte del canone relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre rimane in capo al Comune la parte del canone relativa all'occupazione del suolo pubblico e alle affissioni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9 ter, comma 2 del D.L. 137/2020 "Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni sistematiche;
- TITOLO II procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico;
- TITOLO III: procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie;
- TITOLO IV: tariffe e canone, riduzioni ed esenzioni;
- TITOLO V: pubbliche affissioni;
- TITOLO VI: riscossione, accertamenti e sanzioni;

- TITOLO VII: particolari tipologie di occupazione;
 - TITOLO VIII: particolari tipologie di esposizione pubblicitaria;
- ed i seguenti allegati al regolamento stesso:
- ALLEGATO A: classificazione in categorie aree e spazi pubblici;
 - ALLEGATO B determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

RITENUTO necessario abrogare, in quanto incompatibili con la nuova disciplina del Canone Unico Patrimoniale, gli art. 17 e 18 del Regolamento Comunale per l'autorizzazione dei passi carrabili, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 09.11.2015 e modificato da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2019;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov. ;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- l'art. 1 del decreto 13/1/2021 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione.

PRESO ATTO che la presente pratica è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari congiunte nella seduta del 12/03/2021 e che, in tale contesto, a seguito osservazioni da parte del consigliere Buzio, il Regolamento in oggetto è stato modificato all'art. 6 comma 1 lett b) che risulta, pertanto, come si seguito esposto:

- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, inteso come sottrazione del suolo pubblico all'uso della collettività, a carattere orario, giornaliero, settimanale, mensile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Se le occupazioni sono ricorrenti, periodicamente con le stesse caratteristiche, le concessioni possono essere rilasciate per più annualità.

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Dirigente Responsabile ad interim del Servizio Tributi;

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Dirigente Responsabile ad interim del Settore Risorse Finanziarie;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con n.voti favorevoli e nr.....e nr.....contrari resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti)

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 9 ter, comma 2 del D.L. 137/2020 "Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
3. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816- 836, composto di n. 64 articoli e ed i seguenti allegati allo stesso:
ALLEGATO A: classificazione in categorie aree e spazi pubblici;
ALLEGATO B: determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori,
riportati nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegati A, B e C.
4. abrogare, in quanto incompatibili con la nuova disciplina del Canone Unico Patrimoniale, gli art. 17 e 18 del Regolamento Comunale per l'autorizzazione dei passi carrabili, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 09.11.2015 e modificato da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2019;
5. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
6. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.03.2006;
 - Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19.07.1994;
 - delibera della Giunta Comunale numero 210 del 29.11.2019 con cui sono state deliberate le tariffe della TOSAP permanente per l'anno 2020;
 - delibera della Giunta Comunale numero 221 del 13.12.2019 con cui sono state deliberate le tariffe della TOSAP temporanea per l'anno 2020;

- delibera della Giunta Comunale numero 209 del 29.11.2019 con cui sono state deliberate le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per l'anno 2020;
- delibera della Giunta Comunale numero 219 del 13.12.2019 con cui sono state deliberate le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020;

7. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

8. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Successivamente con voti unanimi, resi ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.